

Pagamento relativo alle polizze assicurative: è necessario il rilascio della fattura elettronica...

Data: 15/02/2021

Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria

Argomenti:

[Acquisti/forniture/contratti: fattura elettronica](#) [Acquisti/forniture/contratti: gara per le assicurazioni](#)

Keywords:

#pbb #fattura #fatturazione #compagnia #polizza #cliente #operazione #premio #agenzia #assicurazione #regime

Domanda

Ho stipulato la polizza assicurativa della scuola per il nuovo anno con e al momento del pagamento ho chiesto la fattura elettronica, ma mi è stato risposto dall'Agenzia della Compagnia Assicuratrice che la polizza è già un titolo con inoltre anche le tasse esposte e che quindi non serve la fattura elettronica.

Il mio Dsga mi dice invece che la fattura elettronica è assolutamente necessaria per il pagamento anche per le polizze assicurative.

Vorrei sapere se è obbligatorio avere la fattura elettronica e se è obbligatoria a chi richiederla; all'agenzia a cui verso il premio o alla Compagnia di Assicurazione che emette il contratto?

Risposta

Le società di assicurazione hanno un regime Iva particolare e consistente nel fatto che le operazioni tipiche, quelle assicurative, usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n. 2 del DPR n. 633/72.

Le operazioni esenti non comportano l'applicazione dell'Iva ma fanno sorgere obblighi formali (fatturazione, dichiarazione, etc). L'Art. 36-bis D.P.R. 633/72, tuttavia, rubricato "Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (ex art.10 decreto Iva)" prevede, fra l'altro, l'esonero degli obblighi di fatturazione e la possibilità, prevista dal medesimo articolo, di richiedere l'emissione della fattura da parte del cliente (in questo caso la scuola). Per cui resta l'obbligo di rilasciare fattura a richiesta del cliente. Tale documento, qualora sia relativo ad operazioni esenti, assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente e, conseguentemente, il soggetto che lo ha rilasciato è dispensato dai conseguenti adempimenti e formalità (CM Finanze 10 Luglio 1979 n. 19).

La normativa di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, fra cui la scuola, è la Legge Finanziaria 2008, che fissa l'obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, e il DM n. 55/2013, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. Tale normativa non prevede esoneri né per i regimi semplificati né per gli operatori assicurativi.

In particolare, quest'ultimi, in un'ottica di collaborazione dovranno essere informati, fin dalla fase procedimentale, della richiesta di emissione della fatturazione elettronica per la liquidazione dei compensi di loro spettanza, quindi anche quando la compagnia assicurativa ritenga di essere esonerata sarà obbligata ad emettere la fattura elettronica perché richiesta dal cliente/scuola che spesso esprime la richiesta già dall'ordine. Le scuole, dovranno prevedere la fatturazione elettronica, per i premi, già nella fase precedente all'assegnazione del servizio, inserendo quest'aspetto, quindi, già nella Lettera d'invito alla presentazione delle offerte.

Per cui in risposta al quesito posto la compagnia assicurativa deve rilasciare la fattura elettronica nei confronti della Istituzione scolastica che deve richiederla già in fase di lettera di invito alla presentazione dell'offerta.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.